



COMUNICATO STAMPA n. 3/26

Lussemburgo, 15 gennaio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-45/24 | Verein für Konsumenteninformation (Commissione riscossa da un intermediario)

Cancellazione del volo: il rimborso del prezzo del biglietto deve includere la commissione riscossa da un intermediario al momento dell'acquisto

Non è necessario che la compagnia aerea conosca l'importo esatto di tale commissione

Diversi viaggiatori hanno acquistato sul portale di prenotazione dell'agenzia di viaggi Opodo¹ biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia aerea KLM da Vienna (Austria) a Lima (Perù). Poiché i voli sono stati annullati, la KLM ha rimborsato loro l'importo che avevano pagato, dopo aver dedotto circa 95 euro che la Opodo aveva fatturato loro quale commissione di intermediazione.

I passeggeri aerei di cui trattasi hanno ceduto gli eventuali diritti al rimborso a un'associazione di tutela dei consumatori. Quest'ultima fa valere, dinanzi ai giudici austriaci, che il rimborso del costo dei biglietti aerei da parte della compagnia aerea di cui trattasi doveva includere la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri, come nel caso di specie, da un'agenzia di viaggi che agisce in qualità di intermediario di tale compagnia aerea. La KLM, per contro, sostiene di non essere obbligata a pagare la commissione di intermediazione controversa, poiché essa ne ignorava la riscossione e a maggior ragione l'importo.

La Corte suprema austriaca ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito². Più precisamente, tale giudice ricorda che la Corte si è già pronunciata sulle commissioni di intermediazione nell'ambito dell'interpretazione della portata del diritto al rimborso dei passeggeri aerei ritenendo che esse debbano essere incluse nell'importo del rimborso, a meno che siano state fissate all'insaputa della compagnia aerea³. Orbene, tale eccezione, relativa alla conoscenza o no della commissione da parte del vettore aereo, potrebbe ricevere diverse interpretazioni.

La Corte di giustizia precisa nella presente causa che, qualora una compagnia aerea accetti che l'intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione⁴. Poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione.

Non è necessario che la compagnia aerea conosca l'importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell'Unione sarebbe indebolita e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto

dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ La Opodo è un'agenzia di viaggi certificata dall'International Air Transport Association (IATA) e autorizzata all'emissione di biglietti aerei per la KLM.

²Più precisamente, la Corte di giustizia è chiamata ad interpretare il regolamento [\(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

³ Sentenza della Corte del 12 settembre 2018, Harms, [C-601/17](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 128/18](#)).

⁴Ciò vale anche in assenza di qualsiasi clausola contrattuale esplicita prevista a tal fine.